

24 GEN 2018

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

PROCE. N. 113

DI

A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l.

IN

ACSM-AGAM S.p.A.

Redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter, Codice Civile

In data 22 / 23 gennaio 2018, gli organi amministrativi di ACSM-AGAM S.p.A. ("ACSM-AGAM" o la "Società Incorporante") e A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ("AEVV S.p.A.") nonché Lario Reti Gas S.r.l. (le "Società Incorporande") hanno predisposto e approvato il seguente progetto comune di fusione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2501-ter del Codice Civile,

Premesse

ACSM-AGAM, le Società Incorporande e A2A Energia S.p.A. sono società, direttamente o indirettamente, partecipate o controllate da enti locali, ed attive – anche attraverso società partecipate – nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'idrico e, in generale, della fornitura dei servizi pubblici locali, prevalentemente nella Lombardia settentrionale (e, in particolare, nelle province di Como, Monza, Varese, Sondrio e Lecco).

La Società Incorporante e le Società Incorporande hanno deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "Progetto di Aggregazione").

Il Progetto di Aggregazione si compone, tra l'altro, delle seguenti inscindibili fasi e connesse deliberazioni:

- (i) il conferimento da parte di A2A S.p.A., socio unico di A2A Idro4 S.r.l., nella stessa A2A Idro4 S.r.l. del ramo d'azienda costituito da quattro centrali idroelettriche in proprietà di A2A S.p.A., insieme ai rapporti, attività e passività ad esse relativi (gli "Asset Idroelettrici");
- (ii) le fusioni in ACSM-AGAM per incorporazione di A2A Idro4 S.r.l., ASPEM S.p.A., AEVV S.p.A., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l., di cui al presente progetto comune di fusione (la "Fusione");
- (iii) la scissione parziale del ramo costituito dai rapporti contrattuali, attività e passività relative ai clienti nel settore energetico di A2A Energia S.p.A. in favore di ACSM-AGAM (la "Scissione").

Considerata l'unitarietà e l'inscindibilità delle varie fasi del Progetto di Aggregazione, come meglio *infra* precisato, la eventuale mancata approvazione da parte degli organi sociali competenti di alcuna delle suddette fasi precluderebbe il perfezionamento del Progetto di Aggregazione e, pertanto, della Fusione medesima.

Tutto ciò premesso

Gli Organi Amministrativi di ACSM-AGAM e delle Società Incorporande sottopongono all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci il presente progetto comune di Fusione.



1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

a) Società Incorporante

ACSM-AGAM S.p.A., avente sede legale in Via Canova n. 3, Cap 20900, Monza (MB), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 95012280137, P. Iva n. 01978800132 e capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto pari ad Euro 76.619.105,00.

Le azioni di ACSM-AGAM rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

b) Società Incorporande

A2A Idro4 S.r.l., avente sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4, Cap 20122, Milano (MI), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e P. Iva n. 10131890963 e capitale sociale interamente versato di Euro 10.000,00, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

ACEL Service S.r.l., avente sede legale in Via Amendola n. 4, Cap 23900, Lecco (LC), iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e P. Iva n. 02686430139 e capitale sociale interamente versato di Euro 2.473.194,00.

AEVV Energie S.r.l., avente sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 19, Cap 23100, Sondrio (SO), Iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e P. Iva n. 00806850145 e capitale sociale interamente versato di Euro 1.000.000,00, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

ASPEM S.p.A., avente sede legale in Via San Giusto n. 6, Cap 21100, Varese (VA), iscritta nel Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale e P. Iva n. 02480540125 e capitale sociale interamente versato di Euro 173.785,00, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., avente sede legale in Via Sant'Agostino n. 13, Cap 23037, Tirano (SO), iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e P. Iva n. 00743600140 e capitale sociale interamente versato di Euro 1.803.562,00.

Lario Reti Gas S.r.l., avente sede legale in Via Fiandra n. 13, Cap 23900, Lecco (LC), Iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e P. Iva n. 02849940131 e capitale sociale interamente versato di Euro 18.911.850,00.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A seguito della Fusione lo statuto della Società Incorporante subirà le seguenti modifiche:

- Articolo 3. Integrazione dell'oggetto sociale al fine di comprendere, tra l'altro, la gestione dei servizi di illuminazione pubblica, lo sviluppo delle c.d. *smart city* e dell'efficientamento energetico, la gestione di parcheggi e farmacie e la gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione.
- Articolo 5. Aumento del capitale sociale a servizio della Fusione e della Scissione (considerata l'unitarietà delle operazioni di aumento di capitale a servizio della Fusione e della Scissione).
- Articolo 6. Indicazione che le azioni sono prive di valore nominale. Introduzione della possibilità di esclusione del diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, Codice Civile.
- Articoli 7 e 7 bis. Tali articoli vengono eliminati, in quanto entrambi già previamente abrogati, con conseguente rinumerazione degli Articoli successivi.
- Articolo 12. Introduzione della modalità di intervento in assemblea in forma telematica.
- Articoli 13, 17, 20 e 24. Introduzione di due vice presidenti.
- Articolo 16. Modifica del numero dei membri del consiglio di amministrazione ed aggiornamento normativo. Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Riduzione del numero di amministratori da designare dalla lista di minoranza da 2 a 1. Modifica delle clausole sulla cooptazione e sulla decadenza del consiglio di amministrazione.
- Articolo 18. Modifica della clausola relativa alla modalità di convocazione del consiglio di amministrazione ed eliminazione della clausola di partecipazione del direttore generale.
- Articolo 19. Eliminazione delle materie da deliberare a maggioranza qualificata da parte del

consiglio di amministrazione.

- Articolo 21, Eliminazione delle materie da sottoporre preventivamente all'assemblea dei soci. Introduzione della possibilità di istituire un comitato per le operazioni con parti correlate.
- Articoli 22 e 23, Coordinamento delle clausole relative alla remunerazione.
- Articolo 25, Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei componenti del collegio sindacale. Aggiornamento normativo.
- Articolo 32, Eliminazione della norma transitoria.

La nuova versione dello statuto sociale della Società Incorporante, che – data l'unitarietà del Progetto di Aggregazione – include anche l'aumento di capitale determinato per effetto della Scissione, è allegata sotto la lettera "A" al presente progetto, con evidenza delle modifiche apportate.

Infine, la deliberazione dell'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM chiamata ad approvare la Fusione potrà eventualmente adottare una diversa denominazione sociale della Società Incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502, comma 2, del Codice Civile.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione sono pervenuti alla determinazione dei seguenti rapporti di cambio delle azioni/quote della Società Incorporande in azioni della Società Incorporante come descritto di seguito:

- (i) A2A Idro4 S.r.l.: 2.381,61 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
- (ii) ACEL Service S.r.l.: 8,68 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
- (iii) AEVV Energie S.r.l.: 6,15 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
- (iv) ASPEM S.p.A.: 148,98 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna azione di ASPEM S.p.A.;
- (v) Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.: 6,64 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna azione di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.;
- (vi) Lario Reti Gas S.r.l.: 1,20 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1.

I rapporti di cambio sopra indicati sono arrotondati al secondo decimale. In ogni caso, nel successivo paragrafo 4 sono riportati i numeri di azioni da assegnare ai soci delle Società Incorporande per effetto della Fusione calcolati con rapporto di cambio non arrotondato.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Come descritto a seguire, nel caso di un eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di ACSM-AGAM e/o delle Società Incorporande di cui al successivo punto 8, i suddetti rapporti di cambio rimarranno invariati.

Ai sensi dell'art. 2501-*quater*, Codice Civile, le società partecipanti alla Fusione hanno deciso di utilizzare le situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre 2017. Con riferimento ad A2A Idro4 S.r.l., si precisa che la società è stata costituita il 6 dicembre 2017 e riceverà gli Asset Idroelettrici da A2A S.p.A. tramite conferimento con effetto alla data di efficacia della Fusione. Pertanto, relativamente ad A2A Idro4 S.r.l. sono state utilizzate (i) una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 e (ii) in coerenza con l'impostazione adottata dalle altre società partecipanti alla Fusione, una situazione patrimoniale pro-forma al 30 settembre 2017 che tiene conto degli Asset Idroelettrici ad oggi in titolarità di A2A S.p.A. Detti documenti sono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento applicabili.

Le società partecipanti alla Fusione si sono riservate la possibilità di sottoporre alle rispettive assemblee la proposta di distribuzione di dividendi nei limiti concordati ai fini della definizione del rapporto di cambio.

La congruità del rapporto di cambio è stata sottoposta alla valutazione di Reconta Ernst & Young S.p.A., quale esperto congiunto nominato dal Tribunale di Monza in data 28 dicembre 2017, a seguito di deposito dell'istanza congiunta dalle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione in data 20 dicembre 2017 (il "Perito").

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Società Incorporante, per effetto della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale di Euro 110.907.805,00 e – considerati anche gli effetti della Scissione – il capitale sociale verrà incrementato da Euro 76.619.105,00 ad Euro 197.343.805,00, con emissione di n. 110.907.805 nuove



azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato di seguito:

- (i) ai soci di A2A Idro4 S.r.l. verranno assegnate n. 23.816.068 azioni della Società Incorporante;
- (ii) ai soci di ACEL Service S.r.l. verranno assegnate n. 21.461.514 azioni della Società Incorporante;
- (iii) ai soci di AEEV Energie S.r.l. verranno assegnate n. 6.148.050 azioni della Società Incorporante;
- (iv) ai soci di ASPEM S.p.A. verranno assegnate n. 25.889.769 azioni della Società Incorporante;
- (v) ai soci di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. verranno assegnate n. 10.959.071 azioni della Società Incorporante;
- (vi) ai soci di Lario Reti Gas S.r.l. verranno assegnate n. 22.633.333 della Società Incorporante.

Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro assegnato da dette società; pertanto non è necessaria la relazione di stima di cui all'articolo 2343 o di cui all'articolo 2343-ter, Codice Civile.

A seguito del perfezionamento della Fusione, le azioni/quote rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della Incorporante. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo paragrafo 8.

Come anticipato, non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del rapporto di cambio, ai soci delle Società Incorporande non venisse attribuito un numero intero di azioni di ACSM-AGAM, i resti saranno annullati, fatta salva la facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie azioni per effettuare le operazioni di quadratura.

Le nuove azioni della Società Incorporante, emesse al servizio del concambio, saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dalla data di efficacia della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 6.

5. DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni emesse dalla Società Incorporante a soddisfazione del rapporto di cambio avranno godimento regolare, delle azioni ordinarie in circolazione.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione la quale non potrà essere anteriore alla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504, Codice Civile.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di ciascuna delle Società Incorporande e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alle medesime, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis, comma 1, Codice Civile.

Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, n. 6, Codice Civile, le operazioni di ciascuna delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AGLI AMMINISTRATORI

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla Fusione e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.



8. DIRITTO DI RECESSO

Per effetto della Fusione, l'Articolo 3 dello statuto di ACSM-AGAM relativo all'oggetto sociale verrà modificato, consentendo un cambiamento significativo dell'attività della Società Incorporante. In particolare, l'oggetto sociale della Società Incorporante verrà integrato al fine di comprendere, tra l'altro, l'attività di gestione di farmacie e di parcheggi nonché le iniziative sul territorio di illuminazione pubblica, *smart city* e efficientamento energetico.

Pertanto, è fatta salva per gli azionisti di ACSM-AGAM, assenti, astenuti o dissenzienti, la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), Codice Civile (i.e. *"la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività delle società"*).

Tale modifica dell'oggetto sociale di ACSM-AGAM, peraltro, comporta che anche i soci assenti, astenuti o dissenzienti di ASPEM S.p.A. possano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), Codice Civile, in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell'oggetto sociale della stessa ASPEM.

Al contempo, si rileva che l'oggetto sociale di ACSM-AGAM include attività che, ad oggi, non sono comprese nell'oggetto sociale di AEVV S.p.A. e, in particolare, i servizi di gestione dei rifiuti. Per l'effetto, anche i soci assenti, astenuti o dissenzienti di AEVV S.p.A. avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), Codice Civile.

Alcune delle società partecipanti alla Fusione sono società a responsabilità limitata. A questo riguardo, si rileva che ai sensi dell'art. 2473, Codice Civile, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno consentito alla delibera di fusione. Pertanto, eventuali soci assenti, astenuti o dissenzienti di ACEL Service S.r.l. e AEVV Energie S.r.l. potrebbero esercitare il diritto di recesso. L'articolo 2473 del Codice Civile è astrattamente applicabile anche ad A2A Idro4 S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l.; tuttavia, dal momento che tali società sono interamente detenute, rispettivamente, da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.r.l., tale ipotesi non rileva nel caso concreto.

Il valore di liquidazione delle azioni delle Società Incorporande costituite nella forma di società per azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione delle società partecipanti con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, Codice Civile, e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

Il valore di liquidazione delle quote delle Società Incorporande costituite nella forma di società a responsabilità limitata per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dall'Organo Amministrativo delle medesime società con applicazione del criterio previsto dall'art. 2473, Codice Civile, e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni di ACSM-AGAM, essendo quotate in un mercato regolamentato, dovrà essere determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In ogni caso, il recesso legittimamente esercitato sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Qualora la procedura di liquidazione ai sensi del Codice Civile, ivi inclusi l'offerta in opzione e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, non dovesse completarsi prima del perfezionamento della Fusione, le partecipazioni nelle Società Incorporande oggetto di recesso verranno concambiate in azioni ordinarie della Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione, in esecuzione del relativo rapporto di cambio previsto dal presente Progetto di Fusione. Resta inteso che (i) i soci recedenti delle Società Incorporande continueranno ad avere diritto a ricevere il relativo valore di liquidazione, come sopra determinato, in relazione alle partecipazioni per le quali abbiano esercitato il diritto di recesso (tale valore di liquidazione, per chiarezza, potrebbe essere diverso dal valore di liquidazione alla cui corresponsione avranno diritto i soci recedenti di ACSM-AGAM); e (ii) le azioni ordinarie di ACSM-AGAM assegnate in concambio ai soci recedenti delle Società Incorporande saranno soggette al vincolo di indisponibilità fino alla chiusura della procedura di recesso.



9. CONDIZIONI AL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione (nonché di Scissione) è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee straordinarie delle società partecipanti, all'avveramento di tutte le seguenti condizioni sospensive:

- (i) l'integrale accettazione e adesione da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese degli accordi regolanti il Progetto di Aggregazione sottoscritti da A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., la Società Incorporante, AEVV S.p.A. e ASPEM S.p.A.;
- (ii) l'ottenimento di una decisione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di mancato avvio dell'istruttoria o di chiusura dell'istruttoria che autorizzi incondizionatamente la Fusione, nonché la complessiva operazione derivante dal Progetto di Aggregazione e senza imposizione di alcun onere, impegno od obbligo su ACSM-AGAM o alcuna delle Società Incorporande, ovvero, infine, la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine previsto senza apertura del procedimento istruttorio;
- (iii) il mancato verificarsi di alcun Evento Pregiudizievole Rilevante (come identificato ai sensi accordi di cui al precedente punto (i)) tra la data del presente Progetto e la Data di sottoscrizione dell'atto di Fusione non noto a una o più delle società partecipanti alla Fusione e/o alle altre parti degli accordi di cui al precedente punto (i);
- (iv) con riferimento alla Fusione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-bis, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) delle società partecipanti alla Fusione, ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Fusione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;
- (v) con riferimento alla Scissione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-bis, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) di ACSM-AGAM ed A2A Energia S.p.A., ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Scissione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;
- (vi) il rilascio del parere positivo del Perito sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies, Codice Civile;
- (vii) la stipula, da parte degli organi amministrativi di ACSM-AGAM e A2A Energia S.p.A., dell'atto di Scissione;
- (viii) l'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'assemblea dei soci di A2A Idro4 S.r.l. a servizio del conferimento da parte di A2A S.p.A., nella stessa A2A Idro4 S.r.l., degli Asset Idroelettrici e l'esecuzione del conferimento da parte di A2A S.p.A.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sospensive di cui sopra è rimesso alla competenza delle parti interessate.

* * *

Allegato A: nuovo statuto di ACSM-AGAM S.p.A.

* * *

22/23 gennaio 2018

per ACSM-AGAM S.p.A.

per A2A Idro4 S.r.l.

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

(Amministratore Unico)

per Acel Service S.r.l.

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

per ASPEM S.p.A.

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)


per Lario Reti Gas S.r.l.

(Amministratore Unico)

per AEVV Energie S.r.l.

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**per Azienda Energetica Valtellina
Valchiavenna S.p.A.**



(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata:

~~"ACGN-ACAM"~~ [●] S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Monza.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della ~~G.E.E.~~ Unione Europea, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3

Oggetto sociale

La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

- a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi, (ivi inclusa autotrazione);
- b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, anche per conto terzi, recupero e smaltimento, per termidistruzione e/o altri metodi, servizi di manutenzione del verde pubblico e sgombero neve;
- d) produzione, distribuzione e gestione energia;
- e) operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;
- f) svolgimento di attività volte all'efficientamento e alla utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al risparmio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse, nonché l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e successiva gestione di interventi di risparmio energetico;
- g) gestione del calore, degli impianti di riscaldamento, tele-riscaldamento, condizionamento, climatizzazione, del gas, depurazione per ambienti civili, industriali, agricoli, anche nel ruolo di terzo responsabile, nonché il relativo studio e progettazione e direzione lavori.
- h) realizzazione ed esercizio di semafori e impianti di illuminazione pubblica;
- g) individuazione, sviluppo, ed esercizio di attività di innovazione nell'ambito delle c.d. "città intelligenti" (smart city);
- i) gestione dei parcheggi e, in particolare: la realizzazione e gestione di servizi di mobilità sostenibile; la costruzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosi-

2

lo, aree di sosta e simili; la progettazione, costruzione, gestione degli impianti stradali e la loro manutenzione; lo svolgimento di attività di controllo (ad esempio, ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, etc);

l) esercizio delle attività connesse alla gestione del servizio farmaceutico e, in particolare: la gestione di farmacie e la distribuzione di farmaci e parafarmaci anche a farmacie pubbliche o private, nonché la distribuzione di farmaci e parafarmaci alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle residenze sanitarie per anziani, alle case di riposo, alle case di cura ed ai penitenziari od altri luoghi di detenzione; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca; limitatamente a quanto di competenza, la partecipazione alle iniziative degli Enti Locali in ambito sanitario e sociale;

m) gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione e, in particolare: installazione, cablatura, manutenzione ed esercizi di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso; progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture complementari, realizzazione e manutenzione di software gestionali e servizi via web.

La società può inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonché eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, marketing, promozione, contrattualizzazione del cliente finale e acquisizione dati, gestione della relazione con il cliente, fatturazione, elaborazione elettronica e postalizzazione, gestione tecnica e d'incassi), attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.

La distribuzione del gas naturale costituisce attività soggetta a separazione funzionale (~~unbinding~~ unbundling) secondo la normativa applicabile. La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per

lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmenti delle filiere.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 —e —del D. Lgs. 58/1998 e può inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

Art. 4

Durata

La società ha durata fino al 30 giugno 2048; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro ~~76.619.106~~197.343.805,00 (~~set-
tantaseimilioni~~seicentodiciannovemilacentecinquacentonovanta-
settemilionitrecentoquarantatremilaottocentocinque/00) diviso
in numero ~~76.619.106~~197.343.805 azioni del valore nominale di
Euro 1 (uno) ciascuna.

Art. 6

Azioni

Le azioni sono nominative, prive di valore nominale, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

La ~~Società~~società potrà altresì emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari tempo per tempo vigenti e applicabili.

Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.

Art. 7

Limiti al possesso azionario

ABROGATO

Art. 7 bis

Accordi tra soci

ABROGATO

Art. 8

Organi della Società

Sono organi della ~~Società~~società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 9

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea.

Art. 109

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, l'Ordine del Giorno e gli altri elementi richiesti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile - da pubblicarsi sul sito Internet della ~~Società~~società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 110

Ammissione all'Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la ~~Società~~società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 11

Art. 12

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

La delega può essere notificata alla ~~Società~~società anche per via elettronica mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della ~~Società~~società secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione o mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

È esclusa la designazione da parte della ~~Società~~società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.

L'Assemblea può svolgersi con soggetti intervenuti che risultino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12

Art. 13

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente, più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di ~~quest'ultimo,~~ l'assemblea entrambi i Vice-Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla ~~stessa~~Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non -socio, designato su sua proposta dall'Assemblea e, nei casi ~~di~~previsti dalla legge, da un Notaio.

Art. 13

Art. 14

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assemblea Straordinaria, sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 1514

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 1615

Consiglio di Amministrazione

La ~~Società~~società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da ~~diecin.~~ 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad 1/3 (un terzo) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. ~~Detta quota, solo per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della previsione normativa di cui alla Legge 12 agosto 2012 n. 120, è pari almeno ad 1/5 (un quinto), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~

Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e vo-

tare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:

I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);

II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità.

Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di ~~dieci~~ 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza.

Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi ~~otto~~ 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ~~ed i primi due candidati, e la lista di maggioranza~~ e (b) il primo candidato della seconda lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno in ogni caso essere inseriti almeno nei primi ~~otto~~ 12 (dodici) posti di ciascuna lista.

~~In deroga a quanto precede, nella sola ipotesi in cui due o più liste - tra di loro non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - ottengano ciascuna un numero di voti superiore al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, risulteranno eletti i candidati che in ciascuna delle liste presentate~~



~~avranno ottenuto il quoziente più alto, sulla base della procedura di riparto proporzionale di seguito descritta.~~

~~I voti ottenuti da ciascuna lista verranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista, calcolati fino al secondo decimale, saranno assegnati progressivamente ai candidati della lista di appartenenza, nell'ordine dalla stessa previsto e verrà stilata una graduatoria di tutti i candidati provenienti da tutte le liste, ordinati in maniera decrescente a partire dal candidato a cui è stato attribuito il quoziente più alto.~~

~~Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, risultassero eletti, in numero eguale, i candidati provenienti esclusivamente da due liste contrapposte, il decimo consigliere sarà attribuito alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, di talché siano attribuiti sei consiglieri a tale ultima lista e quattro consiglieri all'altra.~~

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie listevengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista.

Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata ~~dall'assemblea~~dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel ~~consiglio~~ Consiglio di ~~amministrazione~~Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria.

In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio

tra i generi.

Se vengono a mancare sino a ~~tre~~^{6 (sei)} amministratori, il ~~consiglio~~^{Consiglio} di ~~amministrazione~~^{Amministrazione} provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione ~~progressivamente tra i primi candidati non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati.~~

~~Qualora ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista.~~

La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori ~~nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, o per esigenze di equilibrio tra i generi, provvederà alla nomina con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.~~

Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.

La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi.

Se vengono a mancare ~~quattro~~^{7 (sette)} o più componenti del ~~consiglio~~^{Consiglio} di ~~amministrazione~~^{Amministrazione} di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito ~~dall'assemblea~~^{dall'Assemblea} dei soci. ~~L'assemblea~~^{L'Assemblea} per la nomina del nuovo ~~consiglio~~^{Consiglio} di ~~amministrazione~~^{Amministrazione} deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare ~~tutti~~ gli amministratori, ~~l'assemblea~~^{L'Assemblea} per la nomina ~~del nuovo consiglio~~^{del nuovo Consiglio} di ~~amministrazione~~^{Amministrazione} deve essere convocata d'urgenza dal ~~collegio sindacale~~^{Collegio Sindacale}, il quale può compiere ~~nel frattempo~~ gli atti di ordinaria amministrazione.

~~Gli Amministratori~~^{amministratori} durano in carica ~~3~~^{3 (tre)} esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci.

L'Assemblea delibera ~~il compenso globale degli Amministrate-~~

~~si~~ l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli am-
ministratori (inclusi quelli investiti di particolari cari-
che). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deli-
berazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio
di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo
stesso.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio
Sindacale, la remunerazione degli ~~Amministratori-Delegati~~ammi-
nistratori delegati e di quelli che ricoprono particolari ca-
riche.

Art. 16

Art. 17

Cariche sociali

Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assem-
blea, elegge fra i suoi membri il Presidente e ~~in~~ 2 (due)
~~Vice-Presidenti~~Presidenti e può eleggere un segretario anche
estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento
del Presidente ~~e del Vice-Presidente, il Consiglio è presiedu-~~
~~to dall'Amministratore, il Consiglio di Amministrazione è pre-~~
~~sieduto dal Vice-Presidente presente più anziano di età; in~~
caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti,
il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di
età.

Art. 17

Art. 18

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni
volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero ~~da uno~~
dei Vice-Presidenti, secondo quanto stabilito al
comma successivo, oppure ~~ancora~~qualora ne venga fatta domanda
scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma
ovvero su richiesta ~~dei~~ di uno dei Vice-Presidenti
oppure di almeno 2 (due) dei suoi membri, contenente l'indica-
zione ~~dell'ordine~~dell'Ordine del ~~giorno~~Giorno, con lettera
raccomandata telex o posta elettronica da spedirsi almeno
~~otto~~5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun ~~Ammini-~~
~~stratore~~amministratore ed a ciascun ~~Sindaco~~sindaco effettivo
~~e nei~~. Nei casi di urgenza, la convocazione del Consiglio av-
viene con telegramma o telex o mediante posta elettronica da
spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di richiesta ~~dei~~ di uno dei Vice-Presidenti
oppure di almeno 2 (due) dei suoi membri, di cui al precedente
comma, l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordi-
ne del giorno indicato ~~da~~ da tale Vice-Presidente o da 2 (due)
suoi membri, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48
(quarantotto) ore successive al ricevimento della predetta ri-
chiesta.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sinda-
cale, o da almeno 2 (due) membri dello stesso, secondo le di-

sposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente (o in sua assenza ~~il~~ uno dei Vice-Presidenti) ed il Segretario.

~~Il Direttore Generale avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio.~~

Art. 18

Art. 19

Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

~~Dovranno tuttavia essere accunte con la maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:~~

~~a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e della struttura societaria del gruppo ad essa facente capo;~~

~~b) esame e approvazione delle operazioni aventi un rilievo economico, patrimoniale e finanziario superiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zerozero), con esclusivo riferimento alle operazioni con parti correlate come definite nelle procedure in tema di parti correlate adottate dal Consiglio di Amministrazione e secondo quanto di seguito previsto; l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;~~

~~c) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli Amministratori Delegati;~~

~~d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società, di aziende e di rami di azienda, e in generale l'effettuazione di atti dispositivi su attività strategiche e rilevanti per la società, la costituzione di joint-venture, di consorzi e alleanze, che comportino un impegno pluriennale per la società o comunque un impegno economico superiore ad Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila virgola zerozero);~~

~~e) la nomina e la designazione di rappresentanti della società in seno agli Organi Amministrativi e di controllo di società e~~

~~enti al cui capitale la società partecipa,~~
~~fi la nomina di Amministratori Delegati.~~

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Le procedure possono prevedere specifiche deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzare direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Gli ~~Amministratori~~amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 19

~~Art. 20~~

Verbale delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza all'adunanza ~~da~~da uno dei Vice-PresidentiPresidenti) e dal Segretario.

~~Art. 21~~

Art. 20

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

~~Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea le decisioni relative ai singoli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie di importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.~~

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunerazione degli ~~Amministratori Delegati~~amministratori delegati, degli ~~Amministratori~~amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della società ed

un Comitato per il controllo interno e per la corporate governance, un Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero:

- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scientifiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero:

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile e del controllo.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 2221

Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parti di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più ~~Amministratori Delegati~~amministratori delegati, ovvero, ad un comitato esecutivo.

~~Non sono delegabili le materie di cui all'articolo 19, terzo comma.~~

Per la loro opera gli ~~Amministratori Delegati~~amministratori

delegati avranno diritto a compensi ulteriori ~~rispetto a quelli previsti dall'articolo 23~~ secondo quanto previsto al precedente articolo 15.

Art. 2322

Rimborso spese degli Amministratori

Agli ~~Amministratori~~ amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, ~~l'Assemblea può, inoltre, assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.~~

Art. 2423

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ~~ai~~ Vice-Presidenti/Presidenti, nell'esercizio dei poteri di sostituzione del Presidente ad esso spettanti, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli ~~Amministratori Delegati~~ amministratori delegati se nominati.

Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 2524

Collegio Sindacale

Revisione Legale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad $1/3$ (un terzo) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. ~~Detta quota, solo per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della previsione normativa di cui alla Legge 12 agosto 2011 n. 120, è pari almeno ad $1/5$ (un quinto), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 1615 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo ~~1615~~, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto

nell'Assemblea ordinaria.

In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo ~~46~~15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:

I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.

~~nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina.~~ Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente.

Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, ~~verrà trattato~~ il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144 - quinquies del ~~RE~~Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero

di voti.

Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente ~~ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b), non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;~~

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

~~Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, nonché alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.~~

~~Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che già siano sindaci in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani e comunque coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs. 58/1998.~~

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Art. 2625

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 2726

Ripartizione degli utili

L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 2827

Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Art. 2928

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 3029

Disposizioni generali

Eventuali versamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi e sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta dei singoli soci. La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, senza corresponsione di interessi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo

vigenti e applicabili (C.I.C.R.).

Art. 3130

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Art. 32

Norma transitoria

~~A far tempo dal 1° gennaio 2010, le disposizioni di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 7 bis cesseranno di produrre effetti e potranno essere espunte dal Presente Statuto a cura dell'organo amministrativo senza necessità di ulteriori autorizzazioni assembleari.~~

~~FIRMATO: ORSENICO GIOVANNI~~

~~FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO~~

